

COMUNE DI COGGIOLA



**REGOLAMENTO
DI
FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

Titolo I – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Articolo 1 – Consiglieri Comunali
- Articolo 2 – Prima seduta del Consiglio – Consigliere Anziano
- Articolo 3 – Prime adempimenti del Consiglio

I gruppi consiliari

- Articolo 4 – Costituzione
- Articolo 5 – Notizie sulla costituzione

Titolo II – COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

- Articolo 6 – Istituzione
- Articolo 7 – Costituzione
- Articolo 8 – Notizie sulla costituzione
- Articolo 9 – Insediamento
- Articolo 10 – Convocazione
- Articolo 11 – Funzionamento – decisioni
- Articolo 12 – Partecipazione del Sindaco
- Articolo 13 – Segreteria – Verbalizzazione
- Articolo 14 – Assegnazione affari
- Articolo 15 – Indagini conoscitive
- Articolo 16 – Commissioni speciali
- Articolo 17 – Sedute delle commissioni

Titolo III – ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

- Articolo 18 – Sede riunioni
- Articolo 19 – Sessioni
- Articolo 20 – convocazioni
- Articolo 21 – Seduta prima convocazione
- Articolo 22 – Seduta seconda convocazione
- Articolo 23 - Ordine del giorno
- Articolo 24 – Sedute – adempimenti preliminari
- Articolo 25 – Pubblicità e segretezza delle sedute
- Articolo 26 – Ordine durante le sedute
- Articolo 27 – Sanzioni disciplinari
- Articolo 28 – Tumulto in aula
- Articolo 29 – Comportamento del pubblico
- Articolo 30 – Prenotazione per la discussione
- Articolo 31 – Svolgimento interventi
- Articolo 32 – Fatto personale
- Articolo 33 – Dichiarazione di voto
- Articolo 34 – Verifica numero legale
- Articolo 35 – Votazione

Articolo 36 – Astensione dei Consiglieri
Articolo 37 – Verbalizzazione riunioni
Articolo 38 – Diritti e doveri dei Consiglieri
Articolo 39 – Segretario – Incompatibilità

Titolo IV – PETIZIONI, DIRITTO DI INIZIATIVA, INTERROGAZIONI, MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO

Articolo 40 – Petizioni
Articolo 41 – Diritto di iniziativa
Articolo 42 – Interrogazioni
Articolo 43 – Mozioni
Articolo 44 – Ordini del giorno
Articolo 45 – Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

Titolo I – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.
2. Essi durano in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio.

Articolo 2

Prima seduta del Consiglio – Consigliere Anziano

1. Il Consiglio Comunale tiene la sua prima seduta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Per la circostanza è convocato e presieduto dal Consigliere anziano.
2. E' Consigliere anziano colui che nella elezione ha conseguito il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età..

Articolo 3

Primi adempimenti del Consiglio

1. Nella sua prima seduta, il Consiglio Comunale procede alla convalida degli eletti.

I GRUPPI CONSILIARI

Articolo 4 Costituzione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Segretario il nome del Capo gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Segretario le variazioni della persona del Capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capo gruppo il Consigliere del gruppo "più anziano" di età.
4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Segretario, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo gruppo.
5. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi acquisisce le prerogative spettanti al gruppo di cui al 2° comma dello stesso articolo. Qualora due consiglieri vengono a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il Capo gruppo. Dalla costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Segretario, da parte dei Consiglieri interessati.
6. Ai Capi gruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata dal Segretario Comunale, la comunicazione di cui al terzo comma dell'articolo 45 della legge 8.6.1990 n. 142.

Articolo 5 Notizie sulla costituzione

1. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.

Titolo II – COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Articolo 6 **Istituzione**

1. Sono istituite n. 2 Commissioni permanenti. Le loro competenze riguardano la stesura dei regolamenti comunali ed il controllo sulla gestione della Casa Soggiorno Anziani. Le Commissioni permanenti presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.
2. Le Commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri Comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi.
3. Le Commissioni permanenti presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.
4. Delle suddette Commissioni faranno parte anche i rappresentanti consiliari della minoranza.

Articolo 7 **Costituzione**

1. Ciascun gruppo designa i propri rappresentanti in seno ad ogni commissione in numero pari a quello assegnatogli, ai sensi dell'articolo 6. I Capi gruppo ne danno immediata comunicazione alla Segreteria del Comune.
2. Con le modalità previste nel precedente comma, si procede anche per la sostituzione dei commissari designati.
3. Le Commissioni sono costituite, una volta acquisite le designazioni, con provvedimento della Giunta.

Articolo 8
Notizie sulla costituzione

1. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea della avvenuta costituzione delle Commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché dell'elezione del Presidente e del Vice presidente di ciascuna di esse.

Articolo 9
Insedimento

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Commissione, nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno all'elezione del Presidente e del Vice Presidente, con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

Articolo 10
Convocazione

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno inviandolo ai componenti la Commissione e presiede le relative convocazioni.
2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano fra i presenti.
3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco ed all'Assessore competente per materia.
4. L'avviso di convocazione è pubblicato, almeno il giorno prima, all'Albo pretorio Comunale.

Articolo 11
Funzionamento – decisioni

1. Il Commissario, che non sia in grado di intervenire ad una seduta della Commissione di cui fa parte, può farsi sostituire, previo avviso al Presidente, da un Consigliere del suo stesso gruppo munito di apposita delega.
2. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di un numero di Commissari pari alla metà dei componenti assegnati, arrotondata all'unità superiore qualora la Commissione risulti formata da un numero dispari di componenti.
3. Le decisioni della Commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti favorevoli su quelli contrari.

Articolo 12
Partecipazione del Sindaco

1. Il Sindaco e gli Assessori non possono essere eletti Presidenti o Vice Presidenti delle Commissioni.

Articolo 13
Segreteria – Verbalizzazione

1. Funge da Segretario nelle Commissioni il Segretario Comunale o un dipendente comunale appositamente designato con atto della Giunta Comunale. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente sono trasmessi in copia al Sindaco.
2. I Verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
3. In caso di assenza o di impedimento del Segretario, le relative funzioni sono svolte da un Commissario appositamente nominato dalla Commissione stessa.

Articolo 14
Assegnazione affari

1. Il Sindaco assegna alle singole Commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti, su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione – parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni trenta, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della Commissione competente.

Articolo 15
Indagini conoscitive

1. Le Commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo, possono procedere all'audizione del Segretario Comunale e dei titolari degli Uffici Comunali nonché degli Amministratori e dei Dirigenti di Enti ed Istituzioni operanti nel Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Articolo 16
Commissioni speciali

1. Il Consiglio, a mente dell'articolo 8 dello Statuto, può procedere all'istituzione di Commissioni speciali, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica di ciascun gruppo consiliare.
2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni consiliari permanenti.
3. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'Ufficio.

Articolo 17
Sedute delle Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche, salvo nei casi in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su “persone”.

**Titolo III – ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO**

Articolo 18
Sede riunioni

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco o da chi legittimamente lo sostituisce.
2. Si riunisce nella propria sede, di norma all'interno del Palazzo civico; può, per comprovate esigenze, riunirsi in altro luogo, per determinazione della Giunta, su proposta del Sindaco, che deve informare i Consiglieri con l'avviso di convocazione ed i cittadini mediante pubblici manifesti.

Articolo 19
Sessioni

1. Il Consiglio Comunale si riunisce di pieno diritto in sessione ordinaria per la trattazione degli atti fondamentali di cui all'articolo 7 comma 5 dello Statuto.
2. Può essere riunito in via straordinaria, ferma restando sempre l'esclusiva competenza del Sindaco, anche a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di venti giorni dalla presentazione della domanda.
3. Il Consiglio può essere convocato anche d'urgenza.

Articolo 20
Convocazione

1. La convocazione dei Consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale, che deve farne formale dichiarazione.
2. L'avviso si ha per recapitato anche quando non sia stato possibile effettuarne la consegna a domicilio, per assenza del destinatario e dei familiari.

2bis. Previa richiesta e consenso dei Consiglieri interessati è possibile effettuare la convocazione anche a mezzo fax o posta elettronica.

3. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.
4. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri presenti.
5. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
6. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
7. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata nell'Ufficio Segreteria unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.
8. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Articolo 21
Seduta prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene ai sensi dell'articolo 19 del presente regolamento, almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, **senza computare al tal fine il Sindaco**. Ma alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno, e comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano **almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, sempre senza computare il Sindaco**.
2. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. I Consiglieri che invece escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.

Articolo 22

Seduta seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté avere luogo per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente articolo 20.
3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno per la seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente articolo 20.

Articolo 23

Ordine del giorno

1. Le proposte su oggetti da sottoporre al Consiglio in sede deliberante sono formulate:
 - a) dal Sindaco;
 - b) da un quinto dei Consiglieri nell'ipotesi di cui al 7° comma dell'articolo 31 della legge 142/90. Le proposte dovranno essere formulate e documentate in modo da poter acquisire i pareri e le attestazioni di cui agli articoli 53 e 55 della legge 142/1990.
2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri, le questioni da essi proposte hanno precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. L'inversione di questi, su proposta del Presidente o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. I documenti relativi ai punti definenti l'ordine del giorno dovranno essere disponibili almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione in caso di seduta ordinaria ed almeno tre giorni prima in caso di seduta straordinaria.

Articolo 24

Sedute – Adempimenti preliminari

1. L'adunanza inizia con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario Comunale.
2. Accertata l'esistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.
3. Il Presidente, in apertura o chiusura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
4. La seduta prosegue con l'approvazione del processo verbale della seduta precedente che si intende approvato quando non vi siano osservazioni. Occorrendo la votazione questa ha luogo per alzata di mano.
5. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali, ovvero a chi intenda chiarire o correggere la versione del proprio pensiero espresso nella seduta precedente.
6. Il Consiglio Comunale può essere oggetto di temporanea sospensione, qualora lo richieda uno o più Consiglieri ed a seguito di votazione che ottenga la maggioranza di voti dei Consiglieri presenti.

Articolo 25

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatte eccezioni per i casi in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone.

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Articolo 26

Ordine durante le sedute

1. Al Presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Presidente e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Articolo 27

Sanzioni disciplinari

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola del Presidente.
2. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta.
3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può sottoporre al Consiglio l'esclusione dall'aula per tutto il tempo della seduta, del Consigliere richiamato. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere, che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Articolo 28

Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Articolo 29

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico, senza esplicita autorizzazione, non può accedere negli spazi della sala riservata ai Consiglieri; è ammesso assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Presidente, può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Articolo 30

Prenotazione della discussione

1. I Consiglieri possono iscriversi a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Esauriti gli interventi dei Consiglieri iscritti, possono intervenire quei Consiglieri che si sono prenotati per alzata di mano, durante la discussione di ogni singolo argomento, previa autorizzazione del Presidente.
3. I Consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informare il Presidente o possono interloquire solo se espressamente interessati e per non più di cinque minuti.

Articolo 31

Svolgimento interventi

1. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I Consiglieri, iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.

3. I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Presidente; possono intervenire una sola volta nella discussione su uno stesso argomento, con diritto di replica e per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al regolamento ed all'ordine del giorno.

Articolo 32

Fatto personale

1. Costituisce “fatto personale” l'essere censurato nella propria condotta, l'essere accusato di azioni non vere, il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse, e comunque fatti non inerenti all'attività amministrativa.
2. Il Consigliere che intende intervenire su un “fatto personale” che riguardi lui stesso o altra persona, deve, nel chiedere la parola, dichiararlo espressamente accennando brevemente all'argomento.
3. Il Presidente valuta la sussistenza del fatto e decide sulla ammissione dell'intervento. Nel caso che il Presidente non ritenga di ammettere l'intervento, l'interpellante può sollecitare il giudizio del Consiglio che voterà per alzata di mano, ma senza discussione.
4. Il Consigliere che con le sue affermazioni ha dato origine al “fatto personale”, ha facoltà di intervenire esclusivamente per rettificare il significato di quanto espresso in precedenza.
5. Il Presidente può, in questi casi, decidere che il dibattito avvenga a porte chiuse.

Articolo 33

Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun Consigliere o un Consigliere per gruppo, può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per richiami al regolamento in ordine alla modalità e regolarità della votazione.
3. Ciascun Consigliere ha diritto di presentare emendamenti, i quali vengono discussi secondo l'ordine di presentazione. Gli emendamenti debbono essere redatti per iscritto, firmati e depositati presso la presidenza, che ne dà lettura.

4. Gli emendamenti presentati dalle Commissioni hanno precedenza su quelli presentati da singoli Consiglieri.
5. Gli emendamenti ritirati dai presentatori possono essere fatti propri da altri Consiglieri.
6. Qualora si sia proceduto a votazione per articoli, capitoli o voci separate, ovvero quando siano stati accolti emendamenti, la proposta viene successivamente sottoposta a votazione nella sua globalità nel testo approvato per parti o modificato.
7. **Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Sindaco al Responsabile del servizio interessato che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Gli emendamenti pervenuti nel corso della seduta e quelli privi dei pareri dei Responsabili dei Servizi che implicano la modificazione sostanziale della proposta di deliberazione in discussione, comportano il rinvio della votazione della proposta medesima ad altra seduta per acquisire i pareri di cui all'articolo 53 della legge 8.6.1990 n. 142. Il giudizio sulla necessità di tale rinvio, spetta al Consiglio, sentito il parere del Segretario Comunale.**

Articolo 34 **Verifica numero legale**

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.
2. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Articolo 35 **Votazione**

1. I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente.
2. Il voto viene espresso in forma segreta solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
3. Nessuna votazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti ad eccezione di quelle previste dalla legge con votazione limitata.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

5. terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza di tre Consiglieri con funzioni di scrutatori, nel caso la votazione avvenga a scrutinio segreto, ne proclama l'esito. Si intende adottata la proposta che ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
6. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può valutare le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

Articolo 36

Astensione dei Consiglieri

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie con il Comune o con gli stabilimenti da questo amministrati o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza nonché quando si tratti di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità di loro congiunti o affini sino al quarto grado, o del coniuge o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Debbono pure astenersi da prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazione o appalti d'opere di interesse del Comune o delle Istituzioni e Società, dipendenti o costituite dal Comune stesso.
3. Il divieto di cui sopra importa anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di predetti affari.

Articolo 37

Verbalizzazione riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Comunale: debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi di cui al quarto comma dell'articolo 24 e sono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale.

Articolo 38
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.
2. Ogni Consigliere Comunale è tenuto a comunicare al Comune all'inizio ed alla fine del mandato i propri redditi a mezzo mod. 740 o altro documento equipollente (mod. 101 – mod. 102).

Articolo 39
Segretario – Incompatibilità

1. Il Segretario Comunale deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussioni comporti il verificarsi di ipotesi di cui all'articolo 279 del T.U. 3.3.1934 n. 383.
2. In tale caso, il Presidente sceglie uno dei componenti il Consiglio, cui affida le funzioni di Segretario verbalizzante.

Titolo IV – PETIZIONI, DIRITTO DI INIZIATIVA, INTERROGAZIONI, MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO

Articolo 40
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio Comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità. Le petizioni suddette vanno presentate all'Ufficio Segreteria Comunale che ne cura la trasmissione al Sindaco. Il Sindaco provvede ad inoltrarle all'apposita Commissione consiliare che decide sull'ammissibilità o meno. Le petizioni vanno presentate in competente bollo.

Articolo 41
Diritto di iniziativa

1. Il diritto di iniziativa popolare va esercitato secondo quanto stabilito dall'articolo 40 dello Statuto Comunale. La raccolta delle firme dei sottoscrittori può essere effettuata presso gli Uffici Comunali oppure in luoghi aperti al pubblico appositamente autorizzati dal Sindaco. L'autenticazione delle firme deve essere effettuata dinnanzi al Segretario Comunale, un notaio, un cancelliere oppure da un pubblico Ufficiale autorizzato alle autentiche.

Articolo 42
Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta alla Giunta o sia esatta, se la Giunta intenda comunicare al Consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o, sull'attività dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione alla Giunta, la presenta per iscritto al Sindaco che ne cura l'inoltro.
3. Il Consigliere, nella richiesta di cui al 2° comma, specifica se intende avere risposta scritta, oppure risposta orale, in Consiglio. La risposta scritta, se modifica una precedente specificazione, può essere richiesta anche in tempi successivi.
4. Alle interrogazioni per cui sia stata chiesta risposta scritta, la Giunta provvede entro trenta giorni dal ricevimento, in caso di mancata risposta provvederà oralmente nel primo Consiglio.
5. Quando, in Consiglio, è richiesta risposta orale, la Giunta, entro venti giorni dal ricevimento, comunica al Sindaco la sua disponibilità. Le interrogazioni vengono quindi poste in discussione in Consiglio, nel rispetto dell'ordine di presentazione, salvo che il Presidente ne riconosca la particolare urgenza o l'opportunità di risposta contemporanea ad altre interrogazioni nel caso di identità o connessione di argomenti.
6. Dopo la risposta orale della Giunta, in Consiglio l'interrogante o uno degli interroganti, in caso di interrogazione firmata da più Consiglieri, ha diritto di replica per dichiarare se soddisfatto o motivare l'eventuale insoddisfazione.
7. Se nessuno dei firmatari di una interrogazione è presente al momento in cui essa è posta in discussione in Consiglio, salvo il caso di congedo, alla stessa verrà data risposta scritta, da comunicarsi, all'interrogante o al primo firmatario.

8. L'interrogazione per cui sia stata richiesta la trattazione in Consiglio che non abbia avuto risposta entro sessanta giorni dalla comunicazione alla Giunta, viene comunque portata all'esame del Consiglio. In tale caso la Giunta potrà procedere alla risposta, oppure dichiarare le ragioni per cui non può o non intende rispondere, salvo sempre il diritto di intervento ai sensi del 7° comma del presente articolo.
9. Le interrogazioni di cui sia stata prevista la trattazione in una determinata seduta del Consiglio, che non abbiano potuto trattare, sono rinviate alla seduta successiva; in tal caso l'interrogante può chiedere risposta scritta che gli verrà comunicata entro i successivi cinque giorni.
10. A più interrogazioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi, la Giunta può dare un'unica risposta, che deve essere distintamente comunicata agli interroganti, nel caso di interrogazione o risposta scritta; è fatto salvo il diritto di replica da parte di un Consigliere firmatario per ciascuna delle interrogazioni, nel caso di risposta data in Consiglio.

Articolo 43

Mozioni

1. La mozione è una proposta intesa a promuovere una discussione o un pronunciamento in Consiglio, allo scopo di dare alla Giunta indirizzi di comportamento o direttive per la trattazione di determinati affari di sua competenza.
2. La mozione, firmata da almeno un Consigliere, è presentata al Sindaco che la pone all'ordine del giorno dell'Assemblea compatibilmente con le esigenze del programma dei lavori e comunque inserita all'ordine del giorno del Consiglio Comunale successivo da tenersi non oltre il 60° giorno dalla data di presentazione.
3. Quando il Presidente lo disponga, più mozioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi, sono discusse congiuntamente.
4. La mozione è illustrata da uno dei proponenti, che avrà facoltà di replica, dopo la discussione e prima del voto.
5. Quando più mozioni sono discusse congiuntamente, ai sensi del 4° comma, il diritto di illustrazione spetta ad uno dei proponenti di ciascuna mozione. Salvo il caso in cui tali mozioni o alcune di esse siano unificate per accordo tra i componenti, la replica ed il voto hanno luogo distintamente per ciascuna mozione.

Articolo 44
Ordini del giorno

1. L'ordine del giorno è una proposta diretta a promuovere un pronunciamento su argomenti di interesse generale, su questioni di particolare interesse pubblico oppure a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti.
2. La proposta di un ordine del giorno può essere presentata dalla Giunta, dal rappresentante di un gruppo consiliare o da almeno cinque Consiglieri.
3. Per la discussione e la votazione degli ordini del giorno si applicano le norme previste per le mozioni di cui all'articolo 41.

Articolo 45
Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I Consiglieri Comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni consiliari permanenti, di verbali di altre Commissioni Comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o da suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.